DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1978

recante prima modifica della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

(78/630/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

. visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (3), stabilisce che solo le denominazioni riprese e definite nell'allegato possono essere utilizzate per designare i prodotti ivi definiti; che nel punto 1, lettera c), dell'allegato è ripresa e definita la denominazione « latte concentrato parzialmente scremato o latte concentrato parzialmente scremato non zuccherato »; che, secondo questa disposizione, il solo latte che può essere commercializzato al dettaglio sotto tale denominazione è il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, dal 4 al 4,5 % di materia grassa e almeno il 24 % di estratto secco totale proveniente dal latte;

considerando che la direttiva 76/118/CEE, per tener conto delle difficoltà di comprensione per gli acquirenti, elenca, all'articolo 3, paragrafo 2, le denominazioni che gli Stati membri interessati possono riservare sul proprio territorio;

considerando che difficoltà analoghe si sono presentate in taluni Stati membri anche in relazione alla denominazione del latte concentrato parzialmente scremato non zuccherato che può essere venduto al dettaglio; che è quindi necessario accordare a tali Stati la possibilità prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 76/118/CEE per la vendita al dettaglio con questa denominazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 76/118/CEE è completato dal testo seguente :

« d) "Geëvaporeerde halfvolle melk" in Belgio e nei Paesi Bassi, nonché "lait demi-écrémé concentré" e "lait demi-écrémé concentré non sucré" in Belgio, in Francia e nel Lussemburgo, per designare nella vendita al dettaglio il prodotto definito all'allegato, punto 1, lettera c) ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1978.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. DALSAGER

⁽¹⁾ GU n. C 183 del 1°. 8. 1977, pag 59.

⁽²⁾ GU n. C 84 dell'8. 4. 1978, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag 49.